

## Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti “Fidei donum”

---

*Nel corso della XLVII Assemblea Generale della C.E.I. (Collevalenza 22-26 maggio 2000) è stata adottata una delibera con la quale i sacerdoti “Fidei donum” sono considerati in tutto quali preti che svolgono servizio in favore della diocesi e sono inseriti in modo integrale nel sistema del sostentamento del clero (cf Atti XLVII Assemblea Generale, 22-26 maggio 2000, pp. 182-184).*

*Questa inclusione è stata operata abrogando il § 4 e aggiungendo al testo della lettera f) del § 1 dell’art. 1 della delibera n. 58 l’espressione “nonché i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri sulla base di una formale convenzione tra i Vescovi interessati”, in sostituzione della precedente espressione che dettava: “Svolgono servizio in favore della diocesi ... i sacerdoti che operano in favore degli emigrati italiani all’estero”.*

*La disposizione è stata perfezionata dalla XLVIII Assemblea Generale del 14-18 maggio 2001 che ha configurato, in termini giuridicamente più precisi e coerenti con l’impianto complessivo del sistema, le modalità di remunerazione dei preti “Fidei donum”, finora inseriti all’interno degli interventi caritativi in favore del terzo mondo.*

*La remunerazione, pari alla quota base uguale per tutti i preti, continuerà ad essere erogata da tre enti: la diocesi “ad quam”, la diocesi “a qua”, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.*

*La recente delibera è stata approvata dalla XLVIII Assemblea Generale con il seguente esito: votanti: 214; maggioranza richiesta: 167 voti, pari ai due terzi degli aventi diritto a voto deliberativo; voti favorevoli: 208; voti contrari: 6.*

*La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ha comunicato, con lettera n. 5328/01/RS del 23 giugno 2001, che il Santo Padre ha accordato la debita “recognitio”, richiesta con lettera n. 731/01 del 1° giugno 2001.*

*La delibera viene promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. n. 970/01 del 30 luglio 2001 ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2002, in seguito ad ulteriori determinazioni che saranno approvate dal Consiglio Episcopale Permanente.*

# “Recognitio” della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Dal Vaticano, 23 giugno 2001

Prot. n. 5328/01/RS

Eminenza Reverendissima,

la Congregazione per i Vescovi ha fatto qui pervenire, per competente esame di questa Sezione per i Rapporti con gli Stati, il testo di una delibera approvata, con la prescritta maggioranza qualificata, dalla XLVIII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 14-18 maggio 2001). Essa concerne la determinazione della misura della remunerazione spettante ai sacerdoti “Fidei donum”, i quali, l’anno scorso, erano stati formalmente ricompresi nel sistema di sostentamento del Clero (cf Prot. N. 6257/00/RS, del 2 agosto 2000).

Lo stesso Dicastero si premurava di informare che l’Eminenza Vostra aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista “recognitio” da parte della Santa Sede, ai sensi del can. 455 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Al riguardo, sono lieto di comunicarLe che il Santo Padre, in data 18 giugno scorso, ha benevolmente accordato la Sua autorizzazione alla promulgazione della delibera in parola, che fa onore a codesta Conferenza Episcopale. Nell’occasione, poi, Sua Santità mi ha incaricato di partecipare una speciale Benedizione Apostolica a tutti i sacerdoti “Fidei donum” italiani operanti nelle varie parti del mondo.

Con sensi di profonda venerazione mi professo

dell’Eminenza Vostra Reverendissima  
devotissimo  
+ JEAN LOUIS TAURAN  
*Segretario per i Rapporti  
con gli Stati*

A Sua Eminenza Revendissima  
Card. CAMILLO RUINI  
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma  
e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana  
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma

# Promulgazione della delibera

*Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 970/01

## DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLVIII Assemblea Generale del 14-18 maggio 2001 ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera con la quale i sacerdoti “Fidei donum” vengono inseriti formalmente nel sistema di sostentamento del clero.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita *recognitio* della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 5328/01/RS del 23 giugno 2001, in conformità al can. 455, § 3 del codice di diritto canonico e ai sensi dell’art. 27, lett. f) dello statuto della C.E.I., promulgo la delibera annessa al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione sia fatta attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

A norma dell’art. 16, § 3 dello statuto della C.E.I., stabilisco altresì che la delibera entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

Roma, 30 luglio 2001

CAMILLO Card. RUINI  
*Vicario di Sua Santità  
per la diocesi di Roma  
Presidente*

+ GIUSEPPE BETORI  
*Segretario Generale*

*della Conferenza Episcopale Italiana*

## *La XLVIII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

- CONSIDERATA la necessità di dare una compiuta e coerente disciplina del trattamento assicurato ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri, ai sensi della disposizione di cui alla lettera *f*) del § 1 dell'art. 1 della delibera C.E.I. n. 58;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle *Norme* approvate con il Protocollo firmato il 15 novembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
- VISTO il can. 455 del *codice di diritto canonico* e l'art. 16 dello *statuto* della C.E.I.,

### a p p r o v a la seguente delibera

La delibera C.E.I. n. 58 è così modificata:

§ 1. Dopo l'art. 4 viene inserito il seguente articolo:

“Art. 4 bis

*Criteri per la determinazione della misura della remunerazione spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri.*

§1. La remunerazione complessiva spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è pari alla misura prevista nell'art. 2, § 2, lettera a). All'erogazione della remunerazione garantita al sacerdote concorrono la diocesi “ad quam” attraverso una quota, da assicurare in denaro, in natura o in servizi, e la diocesi “a qua” attra-

verso una quota in denaro, nella misura determinata ai sensi dell'art. 6. L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero provvede all'integrazione eventualmente spettante, che viene erogata secondo le determinazioni adottate ai sensi dell'art. 6.

§ 2. La remunerazione spettante ai sacerdoti secolari di cui al § 1 è determinata con l'applicazione del criterio stabilito nell'art. 2, § 4".

§ 2. Nell'art. 6, dopo la citazione "e 4," viene inserita l'espressione "dell'art. 4 bis, § 1".